



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111; e-mail: direzione-veneto@istruzione.it

Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

II DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;
- VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme imperative in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 bis, comma 2, il quale stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento (sanzione);
- VISTO il D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300, e s. m. i.;
- VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;
- VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l'articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto), in attuazione dell'art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
- CONSIDERATO che l'USR Veneto assume competenze in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: comparto del personale scolastico (personale docente, educativo ed ATA), comparto personale non dirigente dei ministeri, area V della dirigenza scolastica e area I della dirigenza dei ministeri;
- VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:
- per il personale docente ed educativo (comparto scuola), nell'art. 91 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX - Norme disciplinari - Sezione I - Personale docente), il quale fa rinvio alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo 16.04.1994, n. 297 (artt. 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501);
 - per il personale ATA (comparto scuola), nell'art. 95 del C.C.N.L. relativo al Personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX - Norme disciplinari - Sezione II - Personale ATA);
 - per il personale non dirigente del comparto ministeri, nell'art. 13 del C.C.N.L. 12.06.2003 (con modifiche apportate dal C.C.N.L. del 14.09.2007,
 - per il Personale dell'area V della Dirigenza scolastica, nell'art. 16 del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
 - per il Personale dirigenziale dell'area I, dall'art. 9 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 12.02.2010 (Capo II - Norme disciplinari e responsabilità disciplinare);
- VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;
- VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche intervenute al D. Lgs. 165/2001;
- RILEVATA la particolare importanza e complessità delle suddette procedure, soprattutto in relazione ai termini di decadenza dell'azione disciplinare e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- VISTO il precedente decreto prot. n. 5039 del 21 aprile 2015, con cui, all'art. 2, punto 2.1., ai sensi dell'art. 55 bis, 4 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dall'art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, sono stati individuati gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- CONSIDERATO che il dott. Domenico Martino, dirigente a tempo indeterminato al quale è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.vo n. 165/2001 e s.m.i., di Dirigente pro tempore dell'Ufficio I "Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici. Competenze dell'ex Ufficio territoriale per la provincia di Venezia", cesserà dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2018, e che il relativo provvedimento di cessazione è stato registrato agli organi di controllo;
- CONSIDERATA inoltre l'impossibilità, per il predetto dott. Domenico Martino, di garantire costantemente la propria presenza in servizio presso questo Ufficio dal 15.11.2017;
- CONSIDERATO che il dott. Luca Morabito non è più in servizio presso questo USR e che il Dirigente dell'Ufficio VIII di Vicenza è il dott. Roberto Natale a decorrere dal 13.11.2017;
- RAVVISATA pertanto la necessità di modificare in via transitoria la composizione dell'UPD fino al subentro del nuovo Dirigente pro tempore dell'Ufficio I;

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica del suindicato decreto prot. n.5039 del 21 aprile 2015 si stabilisce quanto segue:

1.1 a far data dal giorno 16 novembre 2017, ai sensi dell'art. 55 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i "Dirigenti Responsabili delle Strutture" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti:

| | Dirigente responsabile della Struttura |
|--|--|
| Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno o di Padova o di Venezia ; | Dirigente Scolastico Titolare o Reggente della scuola di servizio, assistito da un segretario verbalizzante. |
| Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo ; | |
| Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso ; | |
| Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona ; | |
| Per il Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza ; | |
| Per i Dirigenti scolastici in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto; | Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame, assistita da un segretario verbalizzante. |
| Per il Personale dirigente dell'Area I in servizio presso l'USR per il Veneto; | Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame, assistita da un segretario verbalizzante. |

1.2 I Dirigenti responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.

1.3 Per il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9-quater, del novellato D. Lgs. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione del servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis;

1.4 Per i procedimenti disciplinari a carico del personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", qualora la sanzione da applicare sia più grave della sospensione fino a 10 giorni, e in ogni caso quando non rivestano la qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 9-quater, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001 novellato, trasmettono gli atti entro 10 giorni dalla notizia del fatto all'U.P.D. competente (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) ai sensi dell'art. 55 bis comma 4 del citato D.L.vo 165/2001.

1.5 Nello stesso modo indicato al punto 1.4 provvedono i Dirigenti responsabili delle "Strutture" per i procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti scolastici e del personale non dirigente del Comparto Ministeri in servizio negli Uffici dell'USR per il Veneto.

Art. 2

2.1 Ai sensi dell'art. 55 bis, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti:

| | Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) | | |
|---|---|---|--|
| | componenti effettivi | componenti supplenti | Sede |
| Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno o di Padova o di Venezia ; | Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame; Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri; | Dirigente dr.ssa Francesca Altinier; Funzionario dr. Alessandro Mari; Funzionario dr. Stefano Favaro; Funzionario dr.ssa Chiara Tinello; Assistente dr. Gaspare Caruso; | DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S.Croce 1299, VENEZIA |
| Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo ; | Dirigente dr. Andrea Bergamo; Funzionario Cristiana Soppelsa; | Dirigente dr. Roberto Natale; Funzionario dr. Pietro Sarrubbo; Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri; | ROVIGO Via Don Minzoni, 15 |
| Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso ; | Dirigente dr.ssa Barbara Sardella; Funzionario dr.ssa Roberta Scanu; | Dirigente dr. Roberto Natale; Funzionario dr. Stefano Rozza; | TREVISO Via Cal di Breda,116 Edificio 4 |
| Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona ; | Dirigente dr. Stefano Quaglia; Funzionario dr.ssa Maria Donata Padovani; | Dirigente dr.ssa Francesca Altinier; Funzionario dr. Dario Lo Guarro; | VERONA V.le Caduti del Lavoro, 3 |
| Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza ; | Dirigente dr. Roberto Natale; Funzionario dr.ssa Antonietta Patron; | Dirigente dr. Giorgio Corà; Funzionario sig.ra Anna Giambersio; Funzionario dr. Alessandro Mari | VICENZA Via Borgo Scroffa, 2 |
| Personale dell' area V della Dirigenza scolastica in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto; | Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame; Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri; | Dirigente dr.ssa Francesca Altinier ; Funzionario dr. Stefano Favaro; Funzionario dr. Alessandro Mari; | DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S.Croce 1299, VENEZIA |
| Personale non dirigente comparto ministeri in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Veneto; | Direttore Generale dott.ssa Daniela Beltrame; Funzionario dr. Stefano Favaro; | Dirigente dr.ssa Francesca Altinier ; Funzionario dr. Alessandro Mari; Funzionario dr.ssa Giuliana Guarnieri. | DIREZIONE GENERALE Riva de Biasio, S.Croce 1299, VENEZIA |

Art. 3

- 3.1 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata nei confronti del personale docente o educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111; e-mail: direzione-veneto@istruzione.it

- 3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata quando il dipendente è rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9 del C.C.N.L del 29.11.2007. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell'intero trattamento economico spettante.
- 3.3 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell'USR ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.
- 3.4 Nei casi previsti dall'art. 9 della Legge n.19/1990, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio non può durare oltre il termine di cinque anni.
- 3.5 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA qualora il Dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.
- 3.6 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell'USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame